

ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

CCNL ASSICURAZIONI PERSONALE NON DIRIGENZIALE

(settore vari)

+++

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa, ed in particolare della Scheda sintetica, costituendone parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo Pensione Laborfonds e per esporre la quantificazione della contribuzione nonché le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Può aderire al Fondo tutto il personale dipendente non dirigente.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

La misura minima dei contributi a carico di aderente e datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni).

	Quota TFR	Contributo ¹		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro ⁵	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	-	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
+ conferimento parziale del TFR maturando	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% ³	0,75%	2%	
+ conferimento dell'intero TFR maturando	100%	-	2%	
+ mancato conferimento del TFR maturando	- ⁴	1% ⁶	2%	

1. Ai sensi dell'art. 86 e dell'allegato n. 13 del CCNL per il personale assicurativo non dirigenziale, agli effetti della determinazione della retribuzione annua sulla quale calcolare il contributo al Fondo, va preso in considerazione esclusivamente l'importo annuo che al momento del versamento del contributo è previsto per la classe di appartenenza della tabella stipendiale, nonché l'indennità di carica per i Funzionari (se trattasi di personale amministrativo o di personale di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale) o della tabella di trattamento economico (se trattasi di personale produttivo) del livello retributivo nel quale il lavoratore/trice interessato si trova inserito. Per il personale di produzione il contributo sarà calcolato anche sulla quota retributiva, di cui alla lettera b) dell'art. 153 del CCNL, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare anteriore a quello precedente al versamento. Per il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale il contributo sarà calcolato anche sui compensi provvigionali pagati nell'anno solare anteriore a quello precedente il versamento. Per l'anno di assunzione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, il relativo versamento avverrà il 1° gennaio dell'anno successivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto al 1° gennaio stesso). Per l'anno di cessazione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, la quota eventualmente versata in più dal 1° gennaio dell'anno verrà recuperata dall'Impresa sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto).
2. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione così come descritta al precedente punto 1.: 0,75%; 1%; 2% 3%; 4%, 5%, 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
3. In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore del TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
4. Tale opzione è prevista solo per i cosiddetti "vecchi iscritti a vecchi fondi", ovvero i soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (di entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421).
5. Con il combinato disposto dell'art. 82 del CCNL 6 dicembre 1994 e del 1° comma del punto 4.a) e relativa nota a verbale dell'allegato n. 15 allo stesso CCNL, si è regolamentata per l'ultima volta in sede nazionale la misura minima del contributo a carico delle Imprese, fissando quest'ultima, con decorrenza 1.1.1997, al 2%. Sempre con l'art. 82 del predetto CCNL la determinazione del contributo dell'Impresa è stata demandata, per il futuro, alla sede aziendale nell'ambito e nei limiti di cui all'art. 85 dello stesso CCNL.
6. Si precisa che trattasi del 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il TFR maturando. Il datore di lavoro può optare per un contributo a suo carico più elevato (si veda punto 5.), in tal caso il contributo a carico del lavoratore si adegua automaticamente.